

REGOLAMENTO (CEE) N. 1840/88 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per un determinato tipo di polivinilbutirrale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità di polivinilbutirrale dipende momentaneamente da importazioni provenienti da paesi terzi; che la Comunità ha interesse a sospendere totalmente il dazio normale applicabile per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato; che per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione di questo prodotto nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario ad un quantitativo di 2 000 tonnellate ed aprire detto contingente tariffario per il periodo che va fino al 31 dicembre 1988;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra

opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione del prodotto sotto indicato è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente
09.2791	ex 3905 90 00	Polivinilbutirrale, sotto forma di polvere, destinato alla produzione di pellicole per la fabbricazione di vetro stratificato di sicurezza (a)	2 000 tonnellate	0 %

a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare è fatto applicando le disposizioni comunitarie adottate in materia.

Nei limiti di detto contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.